

Convenzione
per la costituzione dell'ufficio comune per l'assistenza legale
denominato "Ufficio Unico Avvocatura della Provincia di Reggio Emilia"

ai sensi dell'art. 2, comma 12, della legge 24.12.2007, n. 244 e
dell'art. 30 del d.lgs. 18.08.2000, n. 267

Il giorno _____

Tra

la **Provincia di Reggio Emilia**, con sede legale in Reggio Emilia, Corso Garibaldi, 59, codice fiscale: 00209290352, rappresentata dal Presidente Giorgio Zanni, in esecuzione della deliberazione consiliare n. _____ del _____,

e

Il **Comune di Casalgrande** con sede legale in Casalgrande (RE) , codice fiscale: 00284720356 rappresentato dal Sindaco Giuseppe Daviddi in esecuzione della deliberazione consiliare n. ____ del _____.

Premesso che:

- la legge 24 dicembre 2007, n. 244, all'art. 2, comma 12, ha previsto espressamente la possibilità per gli enti locali di istituire uffici unici di avvocatura per lo svolgimento in maniera coordinata di funzioni e servizi relativi ad attività di consulenza, difesa e rappresentanza in giudizio, mediante la predisposizione di apposite convenzioni ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. 18.08.2000, n. 267;

Preso atto che:

- la legge 7 aprile 2014, n. 56 ha riformato le Province trasformandole in Enti di secondo livello, che prestano attività di supporto tecnico amministrativo agli enti locali;
- la legge regionale Emilia-Romagna 30.07.2015, n. 13 riconosce all'art. 6 il ruolo delle Province per il governo di area vasta e al successivo art. 7 incentiva il ricorso dei Comuni all'esercizio in forma associata dei procedimenti attinenti le funzioni in materia di contratti pubblici, assistenza legale, gestione del personale, servizi informatici, accesso alle risorse dell'Unione europea, informazione e comunicazione istituzionale o di altre attività di supporto all'esercizio delle funzioni fondamentali dei Comuni o delle loro Unioni;
- la Provincia di Reggio Emilia ha in pianta organica personale in possesso della necessaria abilitazione ai sensi dell'art. 23 della legge professionale forense (legge 31 dicembre 2012, n. 247) e intende farsi promotrice dell'esercizio associato delle funzioni di consulenza, difesa e rappresentanza in giudizio, funzioni attualmente svolte dal proprio Ufficio Avvocatura;
- conseguentemente, a seguito dello specifico interesse manifestato da alcuni Comuni, con deliberazione del Consiglio provinciale n. 28 del 28.11.2019 è stato costituito l'Ufficio Unico Avvocatura della Provincia di Reggio Emilia cui hanno aderito, con deliberazione dei rispettivi organi consiliari, n. 26 Comuni e n. 4 Unioni;
- il rapporto convenzionale che regola la costituzione e il funzionamento dell'Ufficio Unico Avvocatura della Provincia di Reggio Emilia ha cessato di avere efficacia il 31.12.2022;
- poiché diversi enti hanno manifestato l'interesse a proseguire nell'esercizio associato delle funzioni di consulenza, difesa e rappresentanza in giudizio, con le stesse modalità fin qui seguite, con deliberazione del Consiglio provinciale n. ____ del _____ è stato approvato il nuovo schema

per l'adesione all'Ufficio Unico Avvocatura della Provincia di Reggio Emilia per il quinquennio 2023-2027;

- il Comune di Casalgrande (RE) ha valutato opportuna e funzionale ai propri obiettivi l'adesione all'Ufficio Unico Avvocatura della Provincia di Reggio Emilia e pertanto con deliberazione consiliare n. ___ del _____ ha approvato il relativo schema convenzionale autorizzando il competente responsabile alla sua sottoscrizione;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Oggetto

1. La Provincia di Reggio Emilia e il Comune di Casalgrande sottoscrivono la presente convenzione al fine di costituire l'ufficio comune per l'assistenza legale denominato **"Ufficio Unico Avvocatura della Provincia di Reggio Emilia"** con sede presso la Provincia di Reggio Emilia (in seguito anche: "Ufficio").

2. Oggetto della convenzione è lo svolgimento a favore degli enti convenzionati, delle seguenti attività:

- a) consulenza in ordine all'applicazione degli istituti normativi e contrattuali, nei casi in cui il Segretario Comunale/Provinciale/Unionale - o chi lo sostituisce - ravvisi il concreto ed immediato pericolo dell'insorgere di una controversia;
- b) difesa stragiudiziale nelle eventuali controversie, in particolar modo per nelle procedure stragiudiziali di mediazione e negoziazione assistita;
- c) difesa e rappresentanza in giudizio davanti alle autorità giudiziarie di ogni ordine e grado, nelle controversie tributarie, civili e amministrative e davanti ai collegi arbitrali;
- d) supporto nella predisposizione di atti di denuncia o di querela;
- e) limitatamente a situazioni particolari, preventivamente valutate di concerto con gli organi di governo degli enti, la costituzione di parte civile in procedimenti penali.

3. Gli enti aderenti alla convenzione concordano di individuare nella Provincia di Reggio Emilia l'ente capofila e convengono che tutti i provvedimenti necessari per l'organizzazione e il regolare funzionamento dell'Ufficio siano adottati dalla stessa Provincia.

4. Su richiesta dell'ente convenzionato, e compatibilmente con i carichi di lavoro dell'Ufficio, la convenzione trova applicazione anche nei procedimenti in cui non è richiesta obbligatoriamente l'assistenza di un avvocato.

5. Salvo espressa e diversa volontà dell'ente convenzionato, la convenzione si applica ai procedimenti giudiziari attivati a decorrere dal giorno 01.01.2023.

6. Salvo espressa e diversa volontà dell'ente convenzionato, per i procedimenti giudiziari avviati prima del giorno 01.01.2023 la convenzione non si applica ai successivi gradi di giudizio.

7: E' fatta salva l'ordinaria prosecuzione delle attività di consulenza e di causa per gli enti aderenti alla precedente convenzione 2020-2022.

8. Nel caso in cui l'ente aderente non intenda proseguire il rapporto convenzionale oltre il termine di efficacia della presente convenzione, l'Ufficio - su richiesta dell'ente stesso - porta a termine le procedure giudiziarie già avviate, fino alla nomina di un nuovo difensore per il successivo grado di giudizio.

Art. 2 - Affidamento dell'incarico di patrocinio legale

1. L'Ufficio assicura agli enti convenzionati la difesa e la rappresentanza in giudizio nelle controversie giurisdizionali avanti ogni autorità giudiziaria o collegio arbitrale, tanto in qualità di convenuto-resistente quanto di attore-ricorrente.

2. Il mandato per la costituzione e la rappresentanza in giudizio è conferito per ogni singola controversia mediante provvedimento espresso, deliberato secondo quanto previsto dalle norme statutarie o regolamentari di ciascun ente convenzionato.

3. Resta facoltà dell'ente convenzionato decidere, con atto motivato, di affidare l'incarico di patrocinio legale ad un professionista esterno, nel rispetto della normativa vigente.

4. Nei casi di particolare complessità della controversia, di conflitto di interesse tra gli enti convenzionati o a fronte di temporanei eccezionali carichi di lavoro, l'Ufficio comunica tempestivamente all'ente convenzionato i motivi che rendono impossibile l'assunzione dell'incarico.

Art. 3 - Organizzazione del personale e delle risorse

1. La struttura dell'Ufficio comprende avvocati iscritti nell'elenco speciale annesso all'Albo Professionale e personale amministrativo di supporto.

2. Il personale viene assegnato all'Ufficio dall'ente capofila, in base ad accordi tra gli enti convenzionati.

3. L'Ufficio è dotato di piena autonomia organizzativa e funzionale e si relaziona direttamente con gli organi posti al vertice della struttura amministrativa degli enti convenzionati.

4. Ferma restando la permanenza del rapporto organico e di servizio con l'ente di appartenenza, il personale assegnato all'Ufficio è legato da rapporto funzionale di servizio con gli enti convenzionati per i quali opera, nei limiti e secondo le disposizioni della presente convenzione.

5. I costi di funzionamento dell'Ufficio – fatto salvo quanto previsto dall'art. 4 – sono posti a carico dell'ente capofila.

Art. 4 – Norme finanziarie

1. I costi sostenuti dall'ente capofila per l'Ufficio sono ripartiti tra gli enti convenzionati in proporzione alla dimensione demografica e al carico di lavoro generato, nella misura di € 0,30 annui per abitante per le prestazioni rese al Comune.

2. Il contributo di cui al comma precedente dà diritto all'ente convenzionato a ricevere tutte le prestazioni di cui al precedente art. 1; limitatamente alle prestazioni di difesa e rappresentanza in giudizio di cui all'art. 1, comma 2 lett. c), il contributo si intende forfettariamente commisurato nel quinquennio a tredici procedimenti per i comuni con meno di 8.000 abitanti, a quindici procedimenti per i comuni con popolazione tra gli 8.000 e i 12.000 abitanti, a venti procedimenti per i comuni con più di 12.000 abitanti. Ulteriori procedimenti, oltre a quelli sopra conteggiati, possono essere attribuiti all'Ufficio con un contributo a carico dell'ente convenzionato forfettariamente determinato in € 1.000,00 per procedimento.

3. Ai fini del presente articolo, il numero degli abitanti è riferito al censimento permanente della popolazione.

4. In caso di adesione in corso d'anno, la convenzione è efficace dal primo giorno del mese successivo a quello della sottoscrizione, con riduzione proporzionale degli importi e delle prestazioni.

Art. 5 – Compensi professionali

1. L'Ufficio cura il recupero delle spese legali liquidate dall'autorità giudiziaria in favore degli enti convenzionati.

2. Con la sottoscrizione della presente convenzione, tali crediti sono ceduti all'ente capofila, che provvede all'incasso delle somme sul proprio bilancio.

3. Dedotte le spese e gli oneri nella misura di legge, le somme incassate sono utilizzate per la corresponsione agli avvocati specificatamente incaricati di ogni singolo affare degli emolumenti professionali (secondo quanto stabilito dal “Regolamento per il funzionamento dell’avvocatura provinciale”, approvato con Deliberazione del Consiglio provinciale n. 80 del 29.12.2014).

Art. 6 - Spese di domiciliazione e per consulenze tecniche

1. Sono a carico dell’ente convenzionato le spese sostenute per la domiciliazione presso altri professionisti al di fuori del Foro di Reggio Emilia.
2. Sono carico dell'ente convenzionato le eventuali spese di contributo unificato e di imposta di bollo e di registro e gli eventuali compensi per consulenti tecnici nominati dall’Ufficio o di quelli nominati dall’Autorità Giudiziaria, qualora poste a carico dell’ente stesso, oltre agli eventuali costi diretti di trasferta.
3. L'individuazione di consulenti di parte è congiuntamente decisa dall’ente convenzionato e dall’Ufficio.
4. Sono inoltre a carico degli enti convenzionati gli oneri derivanti dalla condanna al risarcimento del danno o dal pagamento di spese legali a favore delle controparti in caso di soccombenza.
5. L’ente aderente provvede al rimborso delle spese vive sostenute dall’Ufficio entro 30 giorni dalla rendicontazione e relativa richiesta, tenuto conto di quanto disposto dal giudice in merito al riparto delle spese.
6. Anche ai fini della determinazione del fondo rischio contenziosi, l’Ufficio informa tempestivamente l’ente aderente in merito all’andamento delle cause e alle eventuali esigenze di accantonamento.

Art 7 - Modalità di svolgimento dell’attività

1. Gli enti convenzionati assicurano la predisposizione degli atti necessari a garantire l’efficace e tempestiva esecuzione dell’attività dell’Ufficio; nello specifico, provvedono alla trasmissione del mandato alla lite e della deliberazione di incarico, all’inoltro di relazioni, memorie, copia degli atti impugnati e ogni utile documento relativo alla causa, nei termini concordati con l’Ufficio.
2. L’Ufficio rilascia il parere previsto dalla legge sulle transazioni che definiscono controversie per le quali ha ricevuto specifico mandato alla lite e per tutte le altre ritenute di maggiore rilevanza.
3. L’ente convenzionato individua al proprio interno un referente, che salvo specifici accordi è il segretario Comunale/Unionale, che costituisce il tramite tra l’ente convenzionato e l’Ufficio, fatta eccezione per specifiche e puntuali esigenze di assistenza legale manifestate dal Sindaco/Presidente dell’Unione.

Art. 8 – Elenco professionisti.

Nel caso di affidamento di incarico a legale esterno secondo quanto previsto dall’art. 2, comma 3 e comma 4, qualora la Provincia istituisca un elenco dei professionisti per i servizi legali a cui affidare l’incarico di difesa in giudizio, gli enti convenzionati possono avvalersi di tale elenco, in alternativa a proprie procedure di individuazione.

Art. 9 – Trattamento dati

Limitatamente alle finalità di cui alla presente convenzione, l’Unione aderente costituisce la Provincia di Reggio quale responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE 2018/679, regolando i reciproci rapporti sulla base dell’accordo, allegato sub a), che, costituendone parte integrante e sostanziale, si intendo sottoscritto unitamente alla presente convenzione.

Art. 10 – Durata e recesso

1. La decorrenza dell'efficacia della presente convenzione è fissata al giorno 01.01.2023; la stessa convenzione ha durata quinquennale ed è rinnovabile.
2. Gli enti convenzionati possono recedere dalla presente convenzione con decorrenza dal giorno 1° gennaio di ognuno degli anni 2024, 2025, 2026 e 2027, dando comunicazione alla Provincia, con un preavviso di almeno 30 gg., dell'avvenuta adozione della deliberazione consiliare di recesso.
3. In caso di recesso anticipato ai sensi del precedente comma 2 resta fermo l'obbligo per l'Ufficio di portare a termine eventuali incarichi già affidati, salvo venga deliberata da parte dell'ente convenzionato la sostituzione del difensore.

Art. 11 – Adesioni

1. Gli enti sottoscrittori danno atto che la presente convenzione è aperta all'adesione di altri enti del territorio provinciale.

Per la Provincia di Reggio Emilia
Il Presidente Giorgio Zanni

Per il Comune di Casalgrande
Il Sindaco Giuseppe Daviddi

Documento sottoscritto in modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.